



N. 47.

**Decreto che applica sanzioni contro i favoreggiatori di prigionieri di guerra e bande irregolari e contro i ricettatori (1).**

**Noi Capitani Reggenti**

*la Repubblica di San Marino*

*Valendo Ci delle Nostre facoltà;*

*decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:*

**Art. 1.**

Chiunque presti, in qualsiasi modo, aiuto: a prigionieri di guerra, a militari che abbiano disertato dalle forze armate di uno stato belligerante o che appartengano a formazioni irregolari è punito con la prigionia fino a dieci anni.

**Art. 2.**

Chiunque accetti, sotto qualsiasi titolo, oppure sottragga o nasconda, oppure si presti, comunque, a sottrarre o nascondere le seguenti cose provenienti da territorio italiano: veicoli e autoveicoli, armi e munizioni, effetti militari, materiali di qualsiasi specie appartenenti a forze armate, è punito con la prigionia fino a tre anni.

Le cose predette sono soggette a confisca anche se non appartengono al trasgressore.

Andranno esenti da responsabilità coloro che, essendo già in possesso di oggetti compresi tra quelli suindicati, ne faranno consegna alla Gendarmeria entro il 15 Novembre 1943.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 Novembre 1943 (1643 d.F.R.)**

I CAPITANI REGGENTI

Marino Della Balda - Sante Lonfernini

IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.